

**BOZZA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
RIPRESE TELEVISIVE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO
COMUNALE.**

Indice

Art. 1	Finalità
Art. 2	Funzioni
Art. 3	Informazione sull'esistenza di telecamere
Art. 4	Tutela dei dati sensibili
Art. 5	Rispetto della privacy ed interruzione delle riprese
Art. 6	Limiti di riprese televisive delle sedute
Art. 7	Autorizzazione per l'accesso della strumentazione
Art. 8	Diritto di ripresa televisiva da parte di soggetti terzi
Art. 9	Limiti di trasmissione
Art. 10	Limitazione del diritto di cronaca
Art. 11	Modalità di trasmissione
Art. 12	Interviste
Art. 13	Modalità di svolgimento del servizio
Art. 14	Applicazione

Art. 1
(Finalità)

Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione televisiva delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate da soggetto prescelto a seguito di pubblica gara.

Art. 2
(Funzioni)

Il Comune di Barletta, in attuazione dell'art. 16 dello Statuto e dell'art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi istituzionali, attribuisce alla diffusione televisiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente.

Art. 3
(Informazione sull'esistenza di telecamere)

Il Presidente ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare.

Nell'ipotesi in cui si verificassero riprese e trasmissioni non autorizzate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 59 e 61 del Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, rispettivamente per i Consiglieri e per il pubblico presente.

Art. 4
(Tutela dei dati sensibili)

E' fatto esplicito divieto nelle sedute di fare interventi sullo stato di salute e su altri dati personali definiti sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 5
(Rispetto della privacy)

I Consiglieri comunali manifestano per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, il loro assenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari.

Ciascun consigliere ha diritto di chiedere l'interruzione della ripresa televisiva in occasione del proprio intervento. Altresì ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, con ripresa della sola targhetta identificativa.

Art. 6
(Limiti di riprese televisive delle sedute)

Le riprese televisive dovranno essere limitate ogni qualvolta debba essere assicurata la riservatezza dei soggetti presenti o degli argomenti oggetto del dibattito.

Art. 7
(Autorizzazione per l'accesso della strumentazione)

L'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature, devono essere autorizzati, nel rispetto delle prerogative dell'art. 3 del Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, dal Presidente del Consiglio.

Art. 8
(Diritto di ripresa televisiva da parte di soggetti terzi)

Oltre al soggetto affidatario del servizio, è consentita la ripresa delle adunanze a mezzo di registratori vocali, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca e solo previa autorizzazione del Presidente.
E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, nelle medesime adunanze.

Art. 9
(Limiti di trasmissione)

E' vietata la messa in onda di parti o "spezzoni" delle riprese effettuate, eccezion fatta per le trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es.telegiornali)

Art. 10
(Limitazione diritto di cronaca)

La diffusione delle immagini televisive è consentita in ambito locale.
Non è consentito ai giornalisti di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.

Art. 11
(Modalità di trasmissione)

Le trasmissioni delle sedute consiliari dovranno essere svolte obbligatoriamente in diretta.

Art. 12
(Interviste)

Gli Amministratori ed i Consiglieri comunali potranno concedere interviste, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute, esclusivamente all'esterno della sala consiliare.

Art. 13
(Modalità di svolgimento del servizio)

Le modalità di svolgimento del servizio sono stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 14
(Applicazione)

La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.